

## PATRIMONIO E TRUST

### **Non “tiene” il fondo patrimoniale del professionista debitore dell’erario**

di Sergio Pellegrino



Nella giornata di ieri è stata depositata in cancelleria l'**ordinanza 14201/20** con la quale la **sesta sezione civile della Corte di Cassazione** si è pronunciata sulla **“tenuta” di un fondo patrimoniale costituito da parte di un professionista** rispetto alle pretese avanzate dall’erario.

Il contribuente ha **impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia Nord**, alla luce del fatto che sui **beni oggetto di iscrizione era stato appunto costituito un fondo patrimoniale**.

In **primo grado** i giudici avevano **accolto il ricorso**, mentre la **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia** ha dato ragione all’amministrazione finanziaria sulla base della considerazione che l’iscrizione ipotecaria si riferiva a **Irpef, Irap, Iva e operazioni imponibili su conti correnti, carte prepagate e depositi a risparmio**, inerenti l’attività professionale del contribuente, il cui reddito è destinato al mantenimento della famiglia: conseguentemente l’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è stata considerata ammissibile.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di **tre motivi**: quello fondamentale è il secondo, concernente appunto l’aspetto delle **risorse utilizzate per soddisfare i bisogni della famiglia**.

La questione è risaputa: nell’ottica di contrastare il **distorto utilizzo dell’istituto come strumento di segregazione del patrimonio in frode ai creditori**, riscontrata in molti casi nella prassi, la giurisprudenza nel corso del tempo ha assunto **posizioni sempre più favorevoli alla tutela delle esigenze creditori**.

Come è noto, l’**istituto del fondo patrimoniale** è disciplinato dall’[articolo 167 e seguenti del](#)

**codice civile** e si concretizza nella **destinazione di determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.**

Il successivo [articolo 170](#) non consente l'esecuzione sui beni del fondo quando **il debito non sia stato contratto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia** e di questa condizione vi sia **consapevolezza** in capo al creditore precedente.

Senonché le **pronunce di legittimità** che si sono succedute nel corso degli anni hanno "sposato" una **definizione sempre più stringente** degli "*scopi estranei ai bisogni della famiglia*" cui fa riferimento la norma del codice appena richiamata.

In particolare, la Cassazione **correla all'incremento del reddito e del tenore di vita della famiglia i debiti contratti nell'esercizio di un'attività economica**, sia essa imprenditoriale piuttosto che professionale, "aprendo" quindi la possibilità per i creditori dell'imprenditore e del professionista, erario compreso, di agire esecutivamente sui beni del fondo, in quanto **idonei a soddisfare indirettamente i bisogni della famiglia**.

In quest'ottica, la difesa del contribuente non ha tentato di "smontare" quello che ormai i giudici hanno trasformato in un vero e proprio dogma, ma ha **cercato di dimostrare che i bisogni della famiglia erano soddisfatti altrimenti**.

Il contribuente ha **dedotto pertanto di disporre di proventi sufficienti a soddisfare i bisogni della famiglia diversi del reddito derivante dalla propria attività professionale**, potendo fare affidamento sulla propria pensione e sullo stipendio della moglie, che consentiva loro di disporre di un'**entrata di 2.500 euro al mese**, importo definito "*più che sufficiente per una normale condotta di vita familiare*".

Non solo: a fronte di **perdite subite nel 2018 nell'attività professionale**, il contribuente ha sostenuto di aver **utilizzato risparmi accantonati a nome dei figli** per far fronte alle necessità finanziarie dell'attività stessa.

I giudici, oltre ad evidenziare il fatto che la difesa non ha specificato se le circostanze in questione erano state dedotte in primo grado e riproposte in appello, **ne contestano comunque la rilevanza**, in considerazione del fatto che l'"*esistenza di altri redditi non occultabili non dimostra di per sé che il debito tributario è da considerarsi contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa*".

Non si può non evidenziare come un'interpretazione così ampia dei bisogni della famiglia comporta che, di fatto, **non vi siano debiti estranei** e quindi il **fondo patrimoniale risulta conseguentemente sempre aggredibile da parte dei creditori**: all'atto pratico **il debitore viene quindi gravato di un onere probatorio sostanzialmente impossibile**.

**Chi svolge un'attività imprenditoriale o professionale, e in passato ha costituito un fondo**

**patrimoniale, è quindi avvisato: meglio non fare affidamento sulla tenuta del fondo ...**